

Accordo per il sostegno dell'occupazione

In Roma, il 2/2/10

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS.

premesso che

- stante l'attuale situazione socio economica che caratterizza il paese e nella prospettiva di favorire lo sviluppo delle attività, anche attraverso l'incremento della produttività, le Parti avvertono l'esigenza di ricercare soluzioni contrattuali specifiche in grado di favorire nuova occupazione;
- le Parti conseguentemente confermano il rispettivo intendimento di definire congiuntamente perimetro, condizioni, termini e modalità atte a sviluppare nuova occupazione e sostenibile e finalizzata alla stabilizzazione in specifiche aree geografiche a forte criticità occupazionale;
- detta esigenza, rispondendo al condiviso intento delle Parti, mira a realizzare condizioni occupazionali peculiari che, nel rispetto di principi di responsabilità sociale, assicurino trattamenti economico-normativi complessivamente migliorativi e competitivi con il mercato di riferimento;

considerato, inoltre, che

detti trattamenti economici complessivi di cui al presente accordo individuati dalle Parti in attuazione delle facoltà loro attribuite dall'attuale quadro normativo di riferimento ed in grado di garantire comunque la rispondenza al principio generale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, saranno applicati ai nuovi assunti in relazione alla loro destinazione presso specifiche infrastrutture produttive nonché al personale di cui all'appendice n. 1 al presente accordo che l'Azienda di volta in volta individuerà e comunicherà alle OO.SS. in forma specifica alle condizioni e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5;

si conviene quanto segue:

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Anche nella qualità di Capogruppo

1) Ambito di applicazione

Il presente accordo sarà applicabile al personale di prima occupazione nell'ambito delle attività indicate di seguito che verrà assunto dalla Capogruppo ovvero dalle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso la realizzazione di specifiche infrastrutture collocate in Aree del Paese, dove si registrano importanti difficoltà occupazionali, nelle località che l'Azienda di volta in volta individuerà e comunicherà alle OO.SS. In forma specifica alle condizioni e secondo le modalità di cui al successivo articolo 5, per essere assegnato alle seguenti attività di:

- lavorazioni tempo per tempo svolte nei back office;

Il presente accordo sarà altresì applicabile al personale di nuova occupazione che verrà assunto dalla Capogruppo ovvero dalle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo presso le altre Aree del Paese, dove si registrano parimenti difficoltà occupazionali per ivi essere assegnato alle seguenti attività di:

- approvvigionamento, deposito e gestione amministrativa/contabile dei magazzini, nonché archivio dei materiali più vari, ivi ricomprendendo il trattamento della corrispondenza;
- sicurezza fisica e informatica;
- trattamento dei valori e relativo trasporto.
- attività di supporto tecnico/funzionale/operativo all'elettronico banking e telephone banking.

Gli specifici trattamenti economico-normativi stabiliti dal presente accordo saranno applicati ai destinatari per la durata di un quadriennio dalla data di assunzione, a condizione che il personale medesimo:

1. nei casi di cui al primo comma resti assegnato alle stesse attività ivi contemplate e continui ad operare nello stesso sito;
2. nei casi di cui al secondo comma resti assegnato alle stesse attività ivi contemplate.

Conseguentemente per le assunzioni effettuate ai sensi del 1° comma del presente articolo, in caso di trasferimento dell'interessato presso località diversa da quella indicata dall'Azienda come stabilito al 1° comma, ovvero in caso di assegnazione dell'interessato ad attività diverse da quelle indicate allo stesso 1° comma, i trattamenti economico-normativi fruiti dall'interessato saranno dalla data di assegnazione sostituiti con quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) tempo per tempo vigente nel settore del credito, così come applicati dal datore di lavoro agli altri dipendenti ferma restando tipologia ed inquadramento del contratto individuale di lavoro.

L'effetto sostitutivo con i trattamenti migliorativi, analogamente a quanto precede, si determina altresì, a favore del personale assunto ai sensi del 2° comma del presente articolo in caso di assegnazione dell'interessato ad attività diverse da quelle indicate allo stesso 2° comma del presente articolo.

2) Parte normativa

a) Assunzione

L'assunzione per le attività di cui al punto 1) del presente accordo sarà regolata con contratto di apprendistato professionalizzante, con indicazione esplicita del presente accordo e nel rispetto delle relative condizioni normative ed economiche:

In tal caso si applica l'art. 28 CCNL 8 dicembre 2007 con le seguenti modifiche di carattere economico-normativo che vengono a sostituirsi, ad ogni effetto, alle correlate disposizioni ivi contemplate, nel rispetto delle previsioni in materia di orario di lavoro, di trattamento economico e anzianità stabilite dal presente accordo.

Con riguardo specifico all'inquadramento e ai conseguenti trattamenti economici:

- l'Apprendistato è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^a area professionale 1° livello retributivo del CCNL cit.
- durante il primo biennio i lavoratori sono inquadrati nel 2° livello retributivo della 2^a area professionale; a decorrere dal secondo biennio nel 3° livello retributivo della 2^a area professionale.

Con riferimento a quanto regolato dall'appendice n. 5 al cit. CCNL le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante verranno effettuate per i seguenti profili formativi di cui all'accordo di settore 23 giugno 2005:

- Area di staff: addetto alle attività di supporto alla gestione dell'Azienda;
- Area di supporto esecutivo: addetto ad attività amministrative e/o contabili e addetto ad attività informatiche e/o di telecomunicazioni

b) Inquadramento del personale

Le Parti convengono di adottare il sistema degli inquadramenti già in vigore nel settore del credito con riconoscimento dei trattamenti economici stabiliti espressamente dal presente accordo in luogo di quelli previsti dal CCNL cit.

c) Anzianità

Il periodo di servizio prestato in applicazione del presente accordo non è computato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi economici, mentre sarà integralmente considerato utile per la determinazione della maggiore durata del periodo di ferie e di compenso per malattia stabiliti dal CCNL citato.

d) Orari di lavoro, elasticità di orario, permessi ex festività e ferie

In materia di orario di lavoro si applicano le disposizioni del CCNL cit. con le modifiche di carattere economico-normativo sotto indicate che sostituiscono, ad ogni effetto, alle correlate disposizioni ivi contemplate.

L'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, ovvero in 37 ore e 30 minuti in caso di articolazione in turni di 6 ore e 15, distribuito dal lunedì al sabato, tra le ore 6 e le ore 22.

All'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni come sopra indicati, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali).

Il dipendente assunto ai sensi del presente contratto ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite di 20 giorni lavorativi, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

I permessi per ex-festività vanno obbligatoriamente fruiti prima delle ferie di competenza dell'anno, con avvertenza che in difetto sono caducati e non si procede ad alcuna monetizzazione.

3) Parte economica

Parte economica: trattamenti economici CCNL 8/12/2007 e non espressamente derogato dal presente accordo

Retribuzioni, paga oraria CCNL credito, tempo per tempo vigente, ridotti del 20%

4) Efficacia del presente accordo sui contratti individuali

Al personale assunto ai sensi e per gli effetti del presente accordo, decorsi quattro anni dalla assunzione, ovvero in caso di assegnazione ad attività svolte in strutture organizzative diverse da quelle definite dal presente accordo dalla data di nuova assegnazione, saranno applicati i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore del credito ed aziendale tempo per tempo vigenti.

5) Relazioni sindacali

Le Parti condividono l'opportunità di prevedere specifici momenti di Informativa, di massima semestrali, a richiesta delle OO.SS., circa le fasi applicative dello stesso, con specifico riferimento all'andamento della costituzione dei siti e dell'avvio dell'esercizio delle attività.

In caso di attivazione di nuovi siti finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, primo comma del presente accordo, la Capogruppo comunicherà alle OO.SS. le determinazioni assunte, in occasione di uno specifico incontro, nel corso del quale le Parti valuteranno congiuntamente l'estensione del presente accordo.

6) Decorrenza e durata

Il presente accordo, compresa l'appendice che ne costituisce parte integrante, fermi restando gli effetti applicativi stabiliti dagli artt. 1 e 4, ha durata quadriennale e in fase di prima applicazione scadrà il 31 dicembre 2013.

In assenza di disdetta, da esercitarsi con atto scritto da notificarsi a cura del recedente all'altra parte prima del termine di tre mesi dalla scadenza, esso è automaticamente rinnovato per una durata pari a quella iniziale.

7) Clausola di raccordo

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, e nei limiti delle specifiche compatibilità, si applica esclusivamente il CCNL del Credito, tempo per tempo vigente con esclusione di quanto disposto dalla contrattazione Integrativa aziendale nonché dalla normativa aziendale tempo per tempo vigente, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.

In particolare, per quanto concerne l'assistenza sanitaria, la previdenza complementare, premio aziendale di produttività, il buono pasto e le condizioni bancarie riservate al personale assunto ai sensi del presente contratto, si conviene che:

1. Il datore di lavoro assicurerà una copertura per infortuni professionali ed extra-professionali e per il rimborso delle spese sostenute nel caso di ricoveri od interventi per malattia od infortunio, con massimali di euro 51.650,00 annui per la durata massima biennale. Dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo all'assunzione è data facoltà al dipendente di opzione tra l'iscrizione alla Cassa Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e l'iscrizione alla Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi con applicazione della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti ovvero l'iscrizione al Fondo Integrativo di Assistenza del Gruppo Intesa Sanpaolo auspicabilmente costituito nel frattempo;

2. a decorrere dalla data di assunzione sarà data facoltà di iscrizione al Fondo Pensione per il Personale non Dirigente delle Aziende del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con contribuzione a carico dell'azienda pari, per il primo anno, all'1% della retribuzione imponibile ai fini del TFR e, a decorrere dall'inizio del secondo anno di servizio, al 2% della stessa base di calcolo, con facoltà del lavoratore di corrispondere la medesima aliquota corrisposta dall'Azienda nonché di destinare a previdenza complementare il TFR come stabilito per legge;
3. il premio aziendale -VAP- sarà riconosciuto alle condizioni, termini e modalità stabiliti tempo per tempo presso l'Azienda datore di lavoro per il personale dipendente, nella misura fissata per il relativo livello di inquadramento, ridotta del 20%;
4. a decorrere dalla data di assunzione e per ogni giornata di effettiva presenza in servizio sarà erogato, con le regole stabilite per il restante personale, un buono giornaliero per la consumazione del pasto dell'importo di 3,50 euro;
5. a decorrere dal superamento del periodo di prova ciascuna azienda datore di lavoro riconoscerà le stesse condizioni bancarie agevolate riservate al personale del Gruppo con contratto di apprendistato professionalizzante;

Per favorire la ricollocazione organizzativa e/o territoriale del Personale di cui al presente accordo al termine del primo quadriennio di lavoro, le Parti condividono che i contenuti della complessiva normativa aziendale in materia di trasferimenti (di cui all'accordo quadro di riferimento ISP 20 dicembre 2007 e relative lettere a latere, applicate nelle Aziende del Gruppo in forza delle specifiche intese/normative aziendali successivamente intervenute) siano applicati a decorrere dalla conclusione dell'anno successivo alla scadenza del contratto di prima occupazione.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda manifesta la propria disponibilità ad applicare nei confronti dei dipendenti destinatari del presente accordo la previsione relativa alla provvidenza di cui al punto 1 dell'accordo di Intesa Sanpaolo 30 gennaio 2008.

Appendice n. 1

La Capogruppo ovvero le Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo, in conformità con il comune intento manifestato espressamente dalle Parti stipulanti, potranno dar corso ad assunzioni ai sensi dell'art. 2 dell'“Accordo per il sostegno dell'occupazione” di risorse che:

- sono state ascritte dalla Legge Finanziaria per il 2010 nella categoria degli “svantaggiati”, ivi ricompresi i lavoratori disabili
- hanno in atto di godimento il trattamento regolato dalla C.(assa) I.(ntegrazione) G.(uadagni) ordinaria e/o straordinaria;
- in quanto già destinatarie di licenziamenti collettivi, risultino iscritte alle liste di mobilità per fruire dei trattamenti stabiliti dalla l. n. 223 del 1991, così come modificata tempo per tempo;
- beneficiano delle Indennità di disoccupazione con requisiti normali e con almeno 50 anni di età o almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- beneficiano dell'Indennità di disoccupazione involontaria.

Al personale assunto ai sensi del comma che precede le Parti condividono di applicare, in attuazione delle facoltà loro attribuite dall'attuale quadro normativo di riferimento, il complessivo specifico trattamento economico-normativo di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 dell'“Accordo per il sostegno dell'occupazione”, in grado di garantire comunque la rispondenza al principio generale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, dandosi atto della possibilità di assumere il personale di cui al comma che precede che non sia in possesso del requisito dell'età richiesto per il contratto di apprendistato professionalizzante, con contratto a tempo indeterminato con le medesime delimitazioni contenute nei citati artt. 3, 4, 6 e 7.

Spettabili
Delegazioni di Gruppo
DIRCREDITO FD
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SILCEA
SINFUB
UGL CREDITO
UILCA

Roma, 2 febbraio 2010


Oggetto: Accordo per il sostegno dell'occupazione

Con riferimento ai contenuti dell'accordo di cui in oggetto, Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella sua qualità di Capogruppo, comunica che, in fase di prima applicazione, per lo svolgimento delle attività di cui al primo alinea, primo comma dell'art. 1 delle citate Intese, le "aree geografiche a forte criticità occupazionale" di cui alla premessa del citato accordo sono individuate:

- nelle province di L'Aquila, Lecce e Potenza, nell'ambito delle quali saranno attivati specifici siti per i lavoratori di prima occupazione, con l'assunzione di 100/150 risorse per ciascun sito;
- nella provincia di Torino per il personale di cui all'appendice n. 1 del già richiamato accordo, prevedendo sino a 100 assunzioni.

Distinti saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
anche nella qualità di Capogruppo



Spettabili
Delegazioni di Gruppo
DIRCREDITO FD
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SILCEA
SINFUB
UGL CREDITO
UILCA

Roma, 2 febbraio 2010

Oggetto: **Occupazione**

Con riferimento a quanto evidenziato nell'ambito del confronto sulla materia in oggetto, Vi confermiamo che a fronte delle residue esigenze di assunzioni (400) discendenti dall'accordo 8 luglio 2008, si procederà ad Interessare - con utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante ove possibile ovvero con contratto a tempo indeterminato - mano a mano che si renderà disponibile a seguito della prevista scadenza del contratto, il Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2009 ovvero che abbia maturato nel secondo semestre 2009 almeno 9 mesi di servizio nell'ambito del Gruppo, dando priorità a coloro che hanno maturato una maggiore permanenza all'interno del Gruppo.

In particolare si terrà conto del fatto che il Personale a tempo determinato in discorso:

- abbia prestato servizio a tempo determinato presso una o più Società del Gruppo, per un periodo complessivamente superiore a 9 mesi;
- tutti i rapporti di lavoro si siano conclusi per scadenza del termine, senza riportare evidenze gestionali negative.

In aggiunta alle esigenze di cui sopra ed attraverso i medesimi criteri, sino al 31 marzo 2011, si darà corso ad ulteriori assunzioni dei predetti tempi determinati, a fronte di ciascuna dimissione incentivata di Personale che abbia già maturato o maturi i requisiti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, al netto di coloro che si saranno positivamente avvalsi della selezione dei figli.

Distinti saluti.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
anche nella qualità di Capogruppo

